

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE EX ART. N.7, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 E S.M.I. IN ORDINE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE PREVISTI DALLA L. N. 194 DEL 22/05/1978**

TRA

L'A.S.L. FG – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vito Piazzolla nato a Barletta (BT) il 25/01/1959, domiciliato per la carica in Foggia (FG) - 71100 - in Viale Fortore I Traversa, presso la sede dell'Azienda – C.F. e P.I. 03499370710, il quale interviene in questo contratto, quale legale rappresentante, in nome e per conto dell'ASL

E

la dott.ssa Daniela Micheli nata a Napoli (Na) il 24/01/1963 e residente a Napoli (Na) in via F. Cilea n. 323 - Codice Fiscale MCH DNL 63A64 F839X - Medico Specialista in Disciplina di Ostetricia e Ginecologia – L. n. 194/78

Premesso che:

l'articolo 9 – L. n. 194/78, prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano tenuti in ogni caso a garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione di gravidanza, e alla Regione spetta il compito di controllare e garantire l'attuazione anche attraverso precise politiche in materia di personale;

l'effettività dei diritti riconosciuti dalla legge 194/78 è però messa seriamente a repentaglio dal pur legittimo ricorso, da parte del personale medico e sanitario, dell'obiezione di coscienza (riconosciuta dall'art. 9 della stessa legge) che di fatto impedisce, in molti casi, di poter rispondere con tempestività ed efficacia alle richieste delle donne che intendono consapevolmente interrompere, entro i termini stabiliti, la propria gravidanza;

l'obiezione di coscienza è certamente un diritto riconosciuto al personale medico e sanitario che non può in alcun modo essere messo in discussione, ma che, d'altro canto, non può impedire il riconoscimento di un diritto tutelato allo stesso modo dall'ordinamento;

con Delibera n. 1342/2017 questa ASL FG ha indetto apposita ed urgente procedura comparativa, da pubblicare sul sito web aziendale, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarico, ex art. n.7, comma 6, decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i a Dirigente Medico disciplina di Ostetricia e Ginecologia in ordine agli obblighi di legge previsti dalla L. n. 194 del 22/05/1978;

con Delibera n. 1589/2017 questa ASL FG ha approvato la graduatoria di che trattasi;

Si conviene quanto segue:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Art. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del Contratto

Attività professionale di Medico Specialista in Disciplina di Ostetricia e Ginecologia – in ordine agli obblighi di legge previsti dalla L. n. 194 del 22/05/1978.

Il Professionista accetta tale incarico, garantendo di approfondire l'impegno e la professionalità necessarie per il conseguimento della metodica assistenziale di che trattasi.

Il Professionista, in qualità di Medico Specialista in Disciplina di Ostetricia e Ginecologia provvede a tutte le incombenze che la normativa di che trattasi affida alla propria competenza.

Art. 3

Modalità e sede di svolgimento della collaborazione

L'attività oggetto del presente contratto verrà svolta dalla dott.ssa Daniela Micheli presso il P.O. di Cerignola e organizzata in connessione con le necessità del Committente.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di ausiliari e/o sostituti.

Per espressa volontà delle parti ed in conformità alla normativa vigente, il rapporto costituito con la presente collaborazione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma e libero-professionale e, pertanto, il Professionista eseguirà le prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione.

Per quanto sopra concordato le parti precisano che l'incarico, cui è finalizzata la presente collaborazione, rimane regolato esclusivamente dal presente accordo nonché dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.

Il Professionista risponde all'Azienda della correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui alla citata Legge n. 194/78.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, il Professionista è tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell'Azienda.

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico di cui sopra con l'impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico affidatogli e, senza che l'assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito, il tutto sempre nel rispetto dell'organizzazione aziendale nell'ambito dei quali la collaborazione sarà sviluppata.

Detto incarico è caratterizzato da prestazioni professionali conformi ai contenuti ed alla natura dell'incarico medesimo. Fermo restando la verifica delle prestazioni rese da parte dell'Azienda committente.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and curves.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.

Art. 4

Decorrenza e durata del contratto

L'incarico avrà durata di anni 1 (uno) , con decorrenza dal 13/2/18 al 12/2/19.

Scadrà ope legis alla scadenza senza alcuna possibilità di rinnovo automatico.

Art. 5

Onorario Professionale

Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro prescritto dalla vigente normativa in materia, l'Azienda corrisponderà al Professionista un compenso orario lordo pari ad € 60,00/h oltre IVA se e quanto dovuta, da liquidare dietro presentazione di apposita fattura, a cui va allegata una relazione delle prestazioni eseguite, con l'apposito visto di approvazione del Responsabile del Servizio e della Direzione Sanitaria del Presidio.

Il Committente non rimborserà eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio, anche se derivanti dal presente contratto, per eventuali costi sostenuti dal Professionista per raggiungere la sede di lavoro e che, pertanto rimarranno a totale carico del medesimo.

Il titolare di incarico è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e dovrà garantire, a proprio carico, la copertura assicurativa per infortunio.

Art. 6

Recesso e Risoluzione del contratto

L'ASL FG si riserva di revocare per giustificato motivo l'incarico, in qualunque momento e, di conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, senza che si produca a favore del Professionista alcun diritto a risarcimento danni. Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento della prestazione ed il mutuo consenso.

Nell'ipotesi di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattualmente assunti, l' Azienda ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di inadempimento parziale, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora l'A.S.L. FG accerti che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'A.S.L. FG potrà, altresì, recedere dal contratto, senza alcun preavviso e, in qualsiasi momento, qualora vengano meno i presupposti che hanno indotto a stipulare detto contratto, oppure in presenza di disposizioni o di altri fatti che non ne consentano la prosecuzione.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire mediante raccomandata A/R oppure mediante PEC.

Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il Professionista ha diritto al pagamento del compenso maturato fino al momento dell'interruzione.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

#### Art. 7

#### Obblighi di riservatezza

Il Professionista, si impegna a non diffondere notizie ed informazioni relative l'attività svolta, né le modalità di svolgimento, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del Committente.

Inoltre, è informato – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 – che i dati personali e sensibili di cui è in possesso la ASL FG saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del trattamento economico e per l'amministrazione degli affari interni.

Il Professionista limitatamente alle attività inerenti la presente collaborazione, si impegna a mantenere la riservatezza dei dati personali, sanitari e altri dati sensibili di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle predette attività e a trattarli in conformità a quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà anche dopo la scadenza del contratto.

Tali clausole rivestono per l'ASL FG carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico e/o al risarcimento del danno.

#### Art. 8

#### Sicurezza luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute del personale che in ragione dell'attività svolta è esposto a rischi professionali, ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii. le parti concordano che l'A.S.L. FG sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla predetta normativa, assicura al collaboratore stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche di protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, impartite dalla sede ospitante;

#### Art. 9

#### Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, amichevoli compositori, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Le parti decideranno secondo equità e la loro decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti sottoscritte come manifestazione della loro stessa volontà.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

